

ISIN IT0004374572

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“MCC - Mediocredito Centrale S.p.A. TASSO VARIABILE “2008-2013”
DI EUR 550.000.000

Regolamento

Articolo 1 - Importo e caratteristiche dei titoli

Il prestito obbligazionario senior “MCC - Mediocredito Centrale S.p.A. - Tasso Variabile 2008-2013” di EURO 550.000.000 è costituito da n. 11.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 50.000.

Le obbligazioni sono al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e verranno rimborsate mediante ammortamento.

Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 213/1998. I diritti dei titolari delle obbligazioni risulteranno dalle scritture contabili eseguite dall’intermediario negli specifici conti di deposito.

Non è consentita la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni.

Articolo 2 - Durata del Prestito e Rimborso

Il prestito ha durata di cinque anni con inizio il 30/06/2008 e scadenza il 30/06/2013.

Il prestito sarà integralmente rimborsato, secondo quanto disciplinato al successivo art. 4, entro il 30 giugno 2013.

Articolo 3 - Interessi

La prima cedola pagabile il 30 settembre 2008, riportante gli interessi maturati con decorrenza dal 30 giugno 2008, frutterà un interesse lordo effettivo dell’1,420%.

Le cedole successive frutteranno interessi pagabili in rate trimestrali posticipate l’ultimo giorno dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno e saranno indicizzate al tasso EURIBOR a 3 mesi più uno spread di 60 bp all’anno.

Per tasso EURIBOR a 3 mesi si intende il parametro EURIBOR a 3 mesi - Euro Interbank Offered Rate - rilevato alle 11 a.m. (ora dell’Europa Centrale), riportato alla pagina EURIBOR01 di REUTERS fissato il 2° giorno lavorativo precedente la data di inizio di godimento di ciascuna cedola trimestrale. Gli interessi verranno determinati in base alla convenzione Act/360 con arrotondamento allo 0,001 più vicino o, in caso di equidistanza, al terzo decimale inferiore.

Qualora alla data di determinazione del parametro non fosse possibile, per qualsiasi motivo, rilevare l'EURIBOR a 3 mesi, in sostituzione dello stesso si farà riferimento alla media aritmetica delle quotazioni lettera del tasso EURO a 3 mesi sui depositi interbancari offerte dai seguenti 4 Istituti di Credito:
Intesa San Paolo SpA - BNL-BNP Paribas - Deutsche Bank (Francoforte) - Fortis Bank (Bruxelles).

Ai fini del calcolo del periodo di interesse trimestrale e del pagamento della cedola si farà riferimento alla convenzione "Following Business Day Convention", per cui, qualora una data di pagamento degli interessi dovesse cadere in un giorno festivo o in un giorno feriale che comporti la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento degli interessi, nonché la quota capitale, sarà dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Inoltre, qualora una data di pagamento degli interessi dovesse essere modificata in ragione della suddetta convenzione, il calcolo degli interessi verrà effettuato senza modificare il periodo di riferimento ("unadjusted") ed il rimborso avverrà alla pari senza maggiorazioni.

Entro cinque giorni dall'inizio di ciascun godimento l'emittente comunicherà, con le modalità indicate nel successivo art. 8, il tasso trimestrale come sopra indicato.

Articolo 4 - Ammortamento

Il rimborso delle obbligazioni avverrà alla pari, senza alcuna detrazione di spesa, in 11.000 quote da Euro 50.000 ciascuna, mediante riduzione del valore nominale di ciascun titolo accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. secondo il piano di ammortamento riportato in allegato, a partire dal 30 giugno 2011. Le quote di capitale rimborsate cesseranno di essere fruttifere di interesse dalle date stabilite per il loro rimborso. Al fine del rimborso del capitale, qualora una data di pagamento dovesse cadere in un giorno festivo o in un giorno feriale che comporti la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della quota di rimborso del capitale sarà dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo senza alcuna maggiorazione.

Articolo 5 - Soggetti incaricati del servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati dietro presentazione dei titoli rappresentativi del prestito o tramite la Monte Titoli S.p.A. per le obbligazioni da questa direttamente gestite.

Articolo 6 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui ciascuna obbligazione è diventata rimborsabile.

Articolo 7 - Regime fiscale

Sono a carico del portatore delle obbligazioni le imposte e tasse che la legge prevede per i titoli obbligazionari e/o i relativi interessi.

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, ove ne ricorrano le condizioni, è applicabile l'imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi del Decreto Legislativo 1° Aprile 1996 N° 239, e successive modifiche ed integrazioni. Si applica altresì, ove ne ricorrano i presupposti, il D.Lgs 21 Novembre 1997, n°461 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'acquisto e il possesso delle obbligazioni, anche tramite intermediario depositario delle stesse, comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non specificato nel Regolamento valgono le disposizioni di legge, di regolamenti e le consuetudini previste per i titoli obbligazionari.

Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge italiana.

Le obbligazioni del presente prestito non sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e MCC - Mediocredito Centrale S.p.A. relativa al prestito obbligazionario sarà decisa in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria di Roma ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

ALLEGATO

PIANO D'AMMORTAMENTO

Data	Capitale residuo	Quota capitale in scadenza
30/06/2008	550.000.000	
30/09/2008	550.000.000	
30/12/2008	550.000.000	
30/03/2009	550.000.000	
30/06/2009	550.000.000	
30/09/2009	550.000.000	
30/12/2009	550.000.000	
30/03/2010	550.000.000	
30/06/2010	550.000.000	
30/09/2010	550.000.000	
30/12/2010	550.000.000	
30/03/2011	550.000.000	
30/06/2011	247.500.000	302.500.000
30/09/2011	247.500.000	
30/12/2011	247.500.000	
30/03/2012	247.500.000	
30/06/2012	148.500.000	99.000.000
30/09/2012	148.500.000	
30/12/2012	148.500.000	
30/03/2013	148.500.000	
30/06/2013	-	148.500.000